

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 707

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DEL TURCO, MARINI, MANIERI, CREMA,
CASILLO, LABELLARTE, MALABARBA, MALENTACCHI,
SODANO Tommaso, TOGNI, OCCHETTO e ZAVOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2001

Istituzione della provincia di Avezzano

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si intende istituire la provincia di Avezzano, nella quale ricomprendere i territori dei seguenti comuni:

Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collaromele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga; tutti insistono sul territorio della Marsica.

Ai nostri giorni la Marsica va sempre meglio definendo una propria particolare identità, sia sotto il profilo economico che sotto quello sociale, racchiudendo nel suo territorio una popolazione che per il suo numero e la sua attività economica è altamente rilevante nel conteso provinciale; i suoi abitanti, infatti, incidono per il 42,6 per cento sulla popolazione dell'intera provincia aquilana, e forniscono all'agricoltura il 59,4 per cento, all'industria il 43,6 per cento ed ai servizi il 37 per cento degli attivi nei rispettivi settori di tutta la provincia.

È poi da rilevare che la superficie territoriale della Marsica copre il 37,9 per cento dell'intera provincia dell'Aquila, che a sua volta costituisce il 47 per cento di tutto il territorio della regione Abruzzo.

Oltre i dati statistici, che avvalorano la nuova soggettività provinciale, più importante è valutare attentamente le dinamiche del processo di crescita di questa nuova realtà, che si è messo in moto attivando ener-

gie e risorse insospettate, e che ora deve essere sostenuto ed ulteriormente promosso e che si è manifestato soprattutto con l'incremento delle relazioni tra i diversi comuni Marsicani sul piano delle infrastrutture civili e sociali, degli scambi e degli intrecci di iniziative produttive, commerciali e di servizio; tutto questo fervore di attività e relazioni hanno creato intorno al polo trainante di Avezzano un vero e proprio sistema integrato, la cui specificità appare con tutta evidenza, poichè si colloca come un sottosistema pienamente autonomo nel contesto regionale, che risponde alle esigenze della Marsica di avere una forma di governo locale che si identifica con la provincia, specialmente ora che questa appare ente depositario di competenze attinenti alla gestione unitaria del territorio anche per la progettazione e la pianificazione.

Inoltre è da sottolineare che lo sviluppo economico ed industriale - che negli ultimi dieci anni è stato caratterizzato dall'insediamento della *Texas Instruments*, oggi *Micron* (circa 2000 dipendenti) - evidenzia una solidità non indifferente e si colloca all'interno di un sistema produttivo che vede la presenza di aziende come Telespazio, *Kidco Service* (televisione araba), Cartiera, Zuccherificio, nucleo industriale di Carsoli, eccetera a dimostrazione di uno sviluppo territoriale articolato, variegato e moderno.

Se a ciò si aggiungono una consistente presenza dell'agricoltura del Fucino e gli insediamenti turistici come Tagliacozzo (Marsia), Pescasseroli (Parco nazionale d'Abruzzo), Ovindoli nonchè i siti archeologici di Alba Fucens, Angizia, Celano, Collelongo eccetera si ha un quadro di insieme che evidenzia la necessità di un coordinamento tra i

vari settori ai fini di uno sviluppo programmato.

I trentasette comuni dell'area interessata hanno tutti assunto l'iniziativa e già in passato hanno ottenuto parere favorevole da parte della regione Abruzzo.

Anche gli uffici decentrati dello Stato (dal tribunale, terzo in Abruzzo per gli affari civili e secondo per gli affari penali, agli uffici finanziari registro, imposte dirette, Guardia di finanza, Carabinieri, ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, al genio civile), il collegio elettorale uninominale (Senato), la diocesi, eccetera, hanno competenza su tutto e sul solo territorio della Marsica.

Tutto questo e la posizione eccentrica rispetto all'Abruzzo ed alla provincia di attuale appartenenza, sentono forte l'esigenza di un governo locale, sovracomunale, capace di esprimere compiutamente la guida di programmazione e di coordinare processi di evoluzione e di maturazione delle tendenze economiche e sociali; proprio al fine di favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio, anche per la rilevanza di questo rispetto a quello regionale.

Quanto alla popolazione residente, non si può prescindere dalla considerazione che il legislatore non fa dei duecentomila abitanti una condizione essenziale ed inderogabile

(«di norma»), nè dalla circostanza che molte province esistenti non raggiungono tale limite (esempio Isernia, Valle d'Aosta, Gorizia, Rieti, Oristano, Sondrio, Enna).

Non vanno trascurati i principi costituzionali sul decentramento secondo i quali la regione governa «di norma» attraverso le deleghe agli enti locali ed i principi di decentramento della Unione europea che in più occasioni ha ribadito la necessità di una ampia autonomia amministrativa.

In considerazione di tutto ciò, tante sono state le iniziative e le proposte di legge per la istituzione della provincia, a partire dal 1920, con una prima iniziativa assunta dall'onorevole Camillo Corradini, deputato della Marsica e Sottosegretario agli Interni, nonchè negli anni 1926-1927, quando il fascismo creò nuove province (e quando vennero anche soppresse le sottoprefetture, compresa quella di Avezzano) interessando direttamente il Capo del Governo, fino all'8 marzo 2001, quando la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole all'istituzione della provincia di Avezzano, adottando quale testo base il nuovo testo della proposta di legge predisposto dal comitato ristretto (atto Camera n. 7357).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Avezzano nell'ambito della regione Abruzzo con capoluogo Avezzano.

2. La provincia di Avezzano è costituita dai comuni di:

Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collesalerno, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortuccio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

Art. 2.

1. La provincia dell'Aquila, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio, ai fini delle conseguenti ripartizioni da effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di Avezzano hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

4. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province dell'Aquila e di Avezzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Avezzano degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega la regione Abruzzo a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli

uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Avezzano per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale dell'Aquila, in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo dal bilancio della provincia dell'Aquila, dei fondi di spettanza della provincia di Avezzano.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia dell'Aquila e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attri-

buiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Avezzano.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

